



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n13292/I/CPGT

delibera n. 1466/2022

Il Consiglio nella seduta 25.10.2022, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere P. AURIEMMA;

**premesse** che con nota acquisita al prot. d'ufficio n.6230 del 13.04.2022 il **Presidente della CTR Piemonte, dott. Giovanni GIACALONE**, su delega del Consiglio di Presidenza, ha applicato la **PS della CTP di Torino, dott.ssa Fernanda CERVETTI** in via non esclusiva alla **CTP di Cuneo** dal 19 aprile 2022 fino all'esito di interpello nazionale bandito dal CPGT (delibera 548/2022), la quale assumeva anche le funzioni di Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto 31 dicembre 1992, n. 545, in assenza di altri PS in servizio presso tale sede;

**richiamata** la delibera 1312/2022 con la quale, in esito al suddetto interpello, la **PS Fernanda CERVETTI** è stata applicata presso la CGT di I grado di Cuneo, con decorrenza 10.10.2022;

**vista** la nota prot. 13292 del 30.09.2022 con la quale la **dott.ssa CERVETTI** ha comunicato di voler rinunciare alla suddetta applicazione, a decorrere dal 18 ottobre 2022, in quanto nella propria sede di titolarità – **Corte di Giustizia di I grado di Torino** – è imminente il pensionamento dell'attuale Presidente titolare e, di conseguenza, ne dovrà assumere le funzioni, in quanto Presidente di sezione con maggiore anzianità nella carica;

**rilevata** la necessità di assicurare la continuità nella direzione della **Corte di Giustizia di I grado di Cuneo**, mediante l'individuazione un Presidente di sezione da applicare alla sede di Cuneo e, quindi, di dover procedere d'ufficio a nuovo bando di interpello per l'applicazione di tale figura;

**visto** l'art.24 del DLgs 545/92;

**vista** la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso sedi diverse da quella di organica appartenenza;

**visto** l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

### DELIBERA

**Per quanto in motivazione,**

- di **annullare la delibera n. 1312/2022**, con conseguente revoca dell'applicazione in via non esclusiva per la carica di PS della **dott.ssa Fernanda CERVETTI** presso la **Corte di Giustizia di I grado di Cuneo**, con decorrenza dal 18/10/2022;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- di procedere ad **effettuare un interpello d'ufficio in sede nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cuneo**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali è stato richiesto l'interpello;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

**I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria**, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corti di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di **Corte di Giustizia Tributaria** e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;
  - d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
  - e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.
- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

**In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.**

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza documento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.  
In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;**
- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.

- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it))** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE**: Le Segreterie delle **Corti di Giustizia Tributaria** provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere ogni singola domanda** a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, **inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:**  
**INTERPELLO PER APPLICAZIONI.**
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si **pubblichino** nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si **comunicano** ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

**IL PRESIDENTE**

**Firmatario1**